



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"

Via del Mercato - 97010 Giarratana (RG)

Tel. 0932 975067 - Fax 0932 975435



REGOLAMENTO

CONCESSIONE

E UTILIZZO

PALESTRE SCOLASTICHE

All. al REGOLAMENTO

Approvato con delibera di Consiglio d'Istituto n. 28 del 30/10/17

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (1) per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Dirigente scolastico interessato.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno per l'anno scolastico successivo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con consegna direttamente presso l'ufficio protocollo della Scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.
3. Le domande pervenute oltre il termine del 31 agosto sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre.

Art. 3 - Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione del richiedente;
 - b) l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - c) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
 - d) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
 - e) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
 - f) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).
2. Le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.
3. Le associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.
4. In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.
5. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata alla scuola

Art. 4 - Limiti della concessione.

1. La concessione non è rilasciata ad associazioni alle associazioni che perseguono fini di lucro .
2. La concessione ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico, in ogni caso la concessione scade automaticamente il 30 giugno di ogni anno.
2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, secondo la normativa vigente.
4. In nessun caso può essere rilasciata concessione attività in cui la presenza di pubblico supera i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 5 - Rilascio della concessione.

1. L'assenso o il motivato diniego del Consiglio d'istituto, deve pervenire entro il 30 settembre di ogni anno. Il Dirigente scolastico, dispone, con provvedimento gestionale, la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
2. Al Dirigente scolastico è riservato lo svolgimento dell'attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo diramato dalla scuola.

Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione dalla scuola ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza .
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal dirigente scolastico , rilascia al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 7 - Priorità per l'assegnazione

La concessione delle palestre è disposta dalla scuola assegnando priorità a:

- a) associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e che non usufruiscono di altre palestre pubbliche o di proprietà.
- b) associazioni che svolgono attività a favore di bambini, ragazzi e giovani del territorio.
- c) associazioni che svolgono attività a favore di adulti e anziani del territorio.

Art. 8 - Criteri integrativi

1. La concessione delle palestre è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:
 - a) associazione hanno stipulato convenzioni con la scuola;
 - b) CAS(Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI;
 - c) anzianità di promozione sportiva per minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio;
 - d) anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva;
 - e) ottenimento di onorificenze sportive dal CONI (stella d'oro, d'argento, di bronzo);
 - f) meriti e risultati sportivi acquisiti nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di promozione sportiva nell'ultimo biennio.

Art. 9 - Doveri del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone forfettario determinato in €100,00 a sostegno dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari, e dovrà versare un deposito cauzionale di €200,00 per eventuali danni che possono essere arrecati. Il deposito sarà restituito dopo le verifiche e la consegna a fine attività.

2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
5. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR o al protocollo della scuola, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
6. Il concessionario, su segnalazione del dirigente scolastico, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale nella misura di almeno un 10 % del numero dei partecipanti alle attività.
7. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
8. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.
9. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
10. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico da eventuali responsabilità.
I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare alla scuola copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.
3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 600.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:
 - a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive,
 - b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia

Art. 11 - Decadenza della concessione

1. Il dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio d'istituto, dichiara in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario.

2. Nella ipotesi di cui al 1^a comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 12 – Sospensione delle attività

1 Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione associazione.

2 Nel caso di momentanee inadempienze il dirigente , nell'attesa di sentire i motivi del concessionario, può disporre della momentanea sospensione della concessione.

Art. 13 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al dirigente scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato (escluso il deposito cauzionale).

Art. 14 – Norma finale

1. Al Comune di Giarratana è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche per lo svolgimento di attività sportive, previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di tutte le garanzie di salvaguardia previste nel presente regolamento.

(1) Associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva